



05|02
2020

Tax & Legal Alert #3

Circolare informativa

INDICE

1. RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI	2
2. PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE	3
3. DEDUCIBILITÀ IRES/IRPEF DELL'IMU	4
4. RIFINANZIAMENTO LEGGE SABATINI	4
5. ESTROMISSIONE DELL'IMMOBILE DELL'IMPREDITORE INDIVIDUALE	4
6. ABOLIZIONE TASI E NUOVA IMU	5
7. DETRAZIONE IRPEF 19% VINCOLATA AL PAGAMENTO TRACCIABILE E PARAMETRATA AL REDDITO COMPLESSIVO	6
8. IVIE E IVAFE: ESTENSIONE DELL'AMBITO SOGGETTIVO	7
9. IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI	7
10. "PLASTIC TAX" E "SUGAR TAX"	8
11. RIFORMATA LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI	9
12. ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA INPS PER L'ANNO 2020	9

1. RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI

(L. 160/2019, art 1, comma 696-704)

Rivalutazione dei beni d'impresa (commi 696-703)

La Legge di Bilancio 2020 riapre la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa (si veda la nostra circolare n. 1/2019).

Sono ammessi alla rivalutazione tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che detengono i beni in regime di impresa (quali le società di capitali e di persone, le imprese individuali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali - per i beni appartenenti all'impresa - e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia).

Possono essere rivalutate nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2018 (2019 per i soggetti "solari"), le partecipazioni (in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie) ed i beni materiali e immateriali, appartenenti alla medesima categoria omogenea (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa), risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2018. Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione, è dovuta un'imposta sostitutiva (di imposte sui redditi, IRAP ed eventuali addizionali) pari:

- al 12%, per i beni ammortizzabili;
- al 10%, per i beni non ammortizzabili.

Il riconoscimento degli effetti fiscali della rivalutazione decorre:

- dal terzo esercizio successivo (dal 2022 per i soggetti c.d. "solari") in termini generali;
- dall'inizio del quarto esercizio successivo (dall'1/1/2023, per i c.d. "solari") per le plusvalenze e le minusvalenze.

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Le imposte sostitutive devono essere versate in un'unica soluzione senza interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in cui la rivalutazione è eseguita (per i soggetti "solari", trattasi del termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d'imposta 2019). È concessa la facoltà di effettuare versamenti rateali, e precisamente:

- per importi complessivi sino ad € 3 milioni, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e le altre con scadenza entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi dei periodi d'imposta successivi;
- per importi complessivi oltre € 3 milioni, in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui:
 - la prima entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
 - la seconda entro il termine per il secondo acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo;
 - le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine per il saldo e il termine per il secondo acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi.

Gli importi possono essere compensati nel modello F24 con crediti vantati dal contribuente.

Riallineamento dei valori civili e fiscali (comma 704)

Vengono altresì riaperte le disposizioni in materia di riallineamento dei valori civili e fiscali (art. 14 L.342/2000 - si veda la nostra circolare n. 2/2019 cui si rimanda), con un'imposizione sostitutiva pari a quella prevista per la rivalutazione beni di impresa (12% per i beni ammortizzabili, 10% per i beni non ammortizzabili).

Come per la rivalutazione, anche gli effetti del riallineamento sono differiti, con le medesime tempistiche in precedenza descritte, con l'eccezione

degli immobili il cui valore riallineato viene riconosciuto prima, ovvero dal periodo d'imposta in corso all'1/12/2021.

2. PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

(L. 160/2019, art. 1, commi 693 e 694)

Viene prorogata la possibilità di affrancare (si veda la nostra circolare n. 2/2019) il valore all'1/1/2020 delle partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate) e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti a tale data da persone fisiche (al di fuori del regime d'impresa), società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori dell'eventuale attività commerciale esercitata. La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva in un'aliquota unica pari all'11% per la rideterminazione del costo fiscale:

- delle partecipazioni non quotate (sia qualificate che non qualificate);
- dei terreni (agricoli o edificabili) ai fini delle plusvalenze disciplinate dall'art. 67 del TUIR.

È fissato al 30/6/2020 il termine entro il quale provvedere, sia alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima della partecipazione o del terreno, sia al versamento dell'imposta sostitutiva. È confermata altresì la possibilità di eseguire il versamento dell'imposta in un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 30/6/2020 (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente).

3. DEDUCIBILITÀ IRES/IRPEF DELL'IMU

(L. 160/2019, art. 1, commi 4, 5, 772 e 773)

La deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito d'impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni si applica come specificato in tabella:

Deducibilità IRES/IRPEF dell'IMU	
Periodo d'imposta	Percentuale deducibilità IRES/IRPEF dell'IMU
Successivo al 31/12/2018 (2019 per i soggetti "solari")	50%
Successivo al 31/12/2019 e al 31/12/2020 (2020 e 2021 per i soggetti "solari")	60%
Successivo al 31/12/2021 (dal 2022 per i soggetti "solari")	100%

L'IMU rimane indeducibile ai fini IRAP.

4. RIFINANZIAMENTO LEGGE SABATINI

(L. 160/2019, art. 1, commi 226-229)

Viene disposto il rifinanziamento, per complessivi € 540 milioni nel periodo 2020-2025, dell'agevolazione c.d. "Nuova Sabatini", disciplinata dall'art 2 del D.L. 69/2013. Tale importo verrà destinato come segue:

- 105 milioni di euro per l'anno 2020;
- 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024;
- 47 milioni di euro per l'anno 2025.

Rimangono immutati i tassi di riferimento per il calcolo del contributo, pari al 2,75% per gli investimenti ordinari di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo e pari al 3,575% per gli investimenti in beni "Industria 4.0".

È prevista invece una maggiorazione del contributo pari al 100% per gli investimenti "Industria 4.0" realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) con una riserva complessiva per il periodo 2020-2025 di 60 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate.

Si conferma, inoltre, l'estensione del meccanismo preferenziale a favore degli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, effettuati dalle PMI in beni materiali nuovi di fabbrica a uso produttivo e a basso impatto ambientale per migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi (caratteristiche da certificare da parte del fornitore dei beni e servizi o da parte di un professionista indipendente), con la destinazione di una riserva del 25% delle risorse autorizzate e un contributo pari al 3,575%.

5. ESTROMISSIONE DELL'IMMOBILE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE

(160/2019, art. 1, comma 690)

Viene riproposta la possibilità di estromettere un immobile strumentale per natura o per destinazione dal patrimonio dell'impresa per portarlo nella sfera personale, con un trattamento fiscale agevolato. Possono beneficiare dell'agevolazione gli imprenditori individuali che risultano sia in attività che in possesso degli immobili oggetto dell'agevolazione alla data del:

- 31/10/2019, data alla quale gli immobili devono presentare anche il requisito della strumentalità;

- 1/1/2020, data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione.

L'estromissione dell'immobile strumentale deve essere effettuata entro il 31/5/2020 e comporta il versamento di un'imposta sostitutiva (di IRPEF ed IRAP) dell'8% calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile all'atto dell'estromissione e il costo fiscalmente riconosciuto del bene. Risulta possibile adottare in luogo del valore normale dell'immobile il suo valore catastale.

Il Provvedimento di estromissione non ha previsto alcuna agevolazione ai fini IVA e pertanto, se l'imposta risulta dovuta, dovrà essere assolta nei modi ordinari.

L'imposta sostitutiva dell'8% dovrà essere versata (o compensata tramite F24) in misura pari al 60% entro il 30/11/2020 e per la parte restante entro il 30/6/2021.

6. ABOLIZIONE TASI E NUOVA IMU

(160/2019, art. 1, commi 738 -783)

A decorrere dal 2020 viene abolita la TASI e viene riscritta la disciplina dell'IMU.

Resta ferma l'autonomia impositiva per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province Autonome di Trento (IMIS) e Bolzano (IMI).

Risulta invariata la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

La "nuova IMU" continua a sostituire, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.

Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della "nuova" IMU che sono stabilite nel modo che segue:

- abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di € 200 (i Comuni possono deliberare l'aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all'azzeramento);

- immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l'aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l'aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all'azzeramento), mentre dall'anno 2022 sono esenti;
- terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento);
- immobili produttivi del gruppo "D": aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l'aliquota sino all'1,06%);
- altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l'aumento sino all'1,06% o la diminuzione fino all'azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell'abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l'aliquota massima dell'1,06 sino all'1,14%.

Liquidazione dell'IMU e termini di versamento

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando che:

- il mese per il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente;
- a ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Come in passato, il versamento della nuova IMU va effettuato in 2 rate, la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre, con facoltà del contribuente di provvedere al versamento in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

A regime, il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni previste per l'anno precedente e la seconda rata, a saldo della imposta dovuta per l'intero anno, è eseguita a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno.

Per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

I versamenti dell'IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:

- il modello F24;
- l'apposito bollettino postale;
- la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA).

Per i soggetti residenti all'estero non sono previste ulteriori modalità di versamento.

Dichiarazione "nuova IMU"

La dichiarazione relativa alla nuova IMU va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell'imposta. Viene quindi meno il differimento di tale termine al 31 dicembre previsto dal 2019 dal D.L. 34/2019.

È prevista l'emanazione di un apposito decreto per l'individuazione dei casi in cui è necessario presentare la dichiarazione nonché per l'approvazione del nuovo modello. In attesa di tale decreto si continua ad utilizzare il modello attualmente disponibile.

7. DETRAZIONE IRPEF 19% VINCOLATA AL PAGAMENTO

TRACCIABILE E PARAMETRATA AL REDDITO COMPLESSIVO

(160/2019, art 1, commi 629 e 679-680)

Detrazione IRPEF: modalità di pagamento tracciabile (commi 679 e 680)

A decorrere dall'1/1/2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:

- versamento bancario o postale;
- ulteriori sistemi "tracciabili", diversi da quello in contanti, previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 241/1997, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

La disposizione non si applica alle detrazioni:

- spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN (viceversa è richiesto il pagamento tracciato per i pagamenti delle prestazioni di tutti i professionisti sanitari quando la fattura è emessa direttamente dal professionista).

Detrazione IRPEF: parametrizzazione al reddito complessivo (commi 629 e 692)

Dal 2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:

- per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda € 120.000;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo, e € 120.000, qualora il reddito complessivo superi € 120.000.

Se il reddito complessivo supera € 240.000 le detrazioni non spettano.

Sono esclusi dalla parametrizzazione (la detrazione compete, quindi, per l'intero importo a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo):

- le spese sanitarie di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 15 del TUIR;
- gli oneri di cui al comma 1 lett. a) e b) e comma 1-ter dell'art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale).

8. IVIE E IVAFE: ESTENSIONE DELL'AMBITO SOGGETTIVO

(L. 160/2019, art 1, commi 710-711)

A decorrere dal 2020 è ampliato il novero dei soggetti tenuti all'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFAE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero.

Soggetti residenti in Italia tenuti all'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFAE	
Fino al 31/12/2019	Dall'1/1/2020
<p>Persone fisiche, compresi imprenditori e lavoratori autonomi</p>	<p>Persone fisiche, compresi imprenditori e lavoratori autonomi</p> <p>Enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni; le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e gli enti alle stesse equiparati ai sensi dell'art. 5 del TUIR</p>

Esonero dalla compilazione del quadro RW

Di norma, le imposte patrimoniali per i beni detenuti all'estero, IVIE ed IVAFAE, si liquidano all'interno del quadro RW del modello REDDITI.

Nei casi di esonero dalla compilazione del quadro RW, quando i beni esteri sono affidati in gestione o in

amministrazione ad intermediari residenti ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. 167/1990, questi soggetti devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari sono tenuti ad effettuare le segnalazioni nominative all'Amministrazione Finanziaria attraverso i modelli per i sostituti d'imposta.

9. IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI

(L. 160/2019, art 1, comma 678)

La Legge di Bilancio 2020 rivede l'imposta sui servizi digitali che viene prevista nella misura del 3% e si applica, a decorrere dall'1/1/2020, sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.

Soggetti passivi dell'imposta sono tutti i soggetti esercenti attività d'impresa a condizione che superino la soglia di ricavi, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare pari a € 750 milioni di ricavi complessivi di cui € 5,5 milioni derivanti da servizi digitali nel territorio dello Stato, a favore di tutti gli utenti localizzati in Italia.

I ricavi da servizi digitali tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'IVA e di altre imposte indirette. I ricavi da servizi digitali cui si applica l'imposta sono quelli derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

- veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Il versamento dell'imposta va effettuato entro il 16/2 dell'anno successivo a quello di riferimento. Inoltre la dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi

tassabili prestati va ora presentata entro il 31/3 del medesimo anno.

In materia di accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto.

Ulteriori prescrizioni di carattere attuativo ed applicativo potranno essere dettagliate dal decreto di attuazione e dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, che renderanno concretamente operativo il nuovo tributo.

10. "PLASTIC TAX" E "SUGAR TAX"

(L. 160/2019, art 1, commi 634-658, 661-676)

Plastic tax (commi 634-658)

È istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (c.d. "*plastic tax*").

Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta, fra l'altro, i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002.

Soggetti passivi - Momento di esigibilità dell'imposta		
MACSI	Soggetti passivi obbligati al pagamento dell'imposta	Momento di esigibilità dell'imposta
realizzati in Italia	il fabbricante	produzione
provenienti da altri Paesi UE	l'impresa acquirente (ovvero il cedente per i MACSI acquistati da privati)	introduzione nel territorio nazionale da altri Paesi UE

provenienti da Paesi extra-UE	l'importatore	importazione definitiva nel territorio nazionale
-------------------------------	---------------	--

L'imposta è fissata nella misura di € 0,45 per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI.

Per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute dall'1/1/2020 al 31/12/2020 fino a un importo massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario.

Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo.

Sugar tax (commi 661-676)

È istituita un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "*sugar tax*").

Si tratta di prodotti finiti o prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'UE (succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate) e ottenuti con l'aggiunta di sostanze edulcoranti di origine naturale o sintetica il cui contenuto complessivo, determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, sia superiore a:

- 25 grammi per litro nel caso di prodotti finiti;
- 125 grammi per chilogrammo nel caso di prodotti da diluire.

L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:

- all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate da parte del fabbricante nazionale o del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, ai consumatori nazionali o a ditte nazionali che ne effettuano la rivendita (in tal caso,

- il fabbricante nazionale o il soggetto che provvede al condizionamento sono tenuti al pagamento);
- all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi UE (in tal caso, l'acquirente è tenuto al pagamento);
 - all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non UE (in tal caso, l'importatore è tenuto al pagamento).

L'imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute dal fabbricante nazionale in altri Paesi UE o destinate ad essere esportate.

L'imposta è fissata nella misura di:

- € 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
- € 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo.

11. RIFORMATA LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI

(Legge 160/2019 art.1 commi 784-814)

La norma reca una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali.

In particolare, per quanto riguarda aspetti di interesse dei contribuenti, la norma prevede, fra l'altro, quanto segue:

Le aliquote sono confermate, mentre aumentano minimali e massimali di contribuzione. Per l'anno 2020 il massimale di reddito per gli iscritti alla gestione separata è pari ad € 103.055, mentre il minimale è pari ad € 15.953.

- viene introdotto per le entrate enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo; l'accertamento esecutivo degli enti locali è destinato a operare a partire dal 2020, con riferimento alle annualità non ancora prescritte; vengono altresì disciplinate le attività che gli enti e i soggetti affidatari devono compiere dopo che l'atto è divenuto titolo esecutivo e prima che abbia inizio la procedura esecutiva;
- in assenza di regolamentazione da parte degli enti, viene disciplinata puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;
- vengono altresì individuati i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, posti a carico del debitore.

12. ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA INPS PER L'ANNO 2020

(Circolare INPS n. 12 del 3/2/2020)

Con la Circolare in oggetto, l'INPS ha comunicato i valori aggiornati per il 2020 dei minimali e massimali di contribuzione e delle aliquote contributive dovute dai lavoratori iscritti alla gestione separata. La disciplina riguarda sia i lavoratori autonomi, per i quali l'aliquota è prevista nella misura del 33%, sia i professionisti senza cassa, per i quali l'aliquota è fissata nella misura del 25%, sia i collaboratori.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa.

DESCRIZIONE	ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI	NON ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI TITOLARI DI PARTITA IVA	NON ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI, NON TITOLARI DI PARTITA IVA	
			CO.CO.CO, COMPRESI AMMINISTRATORI, LIQUIDATORI E REVISORI DI SOCIETÀ ED ENTI, TITOLARI DI DOTTORATI DI RICERCA, ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	ALTRA CATEGORIA
ALIQUOTE PREVIDENZIALI	24%, fino al previsto massimale della base imponibile	25%, fino al previsto massimale della base imponibile	33%, fino al previsto massimale della base imponibile	33%, fino al previsto massimale della base imponibile
CONTRIBUTO ASSISTENZIALE	non dovuto	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile
CONTRIBUTO "DIS-COLL"	non dovuto	non dovuto	0,51% fino al previsto massimale della base imponibile	non dovuto
CONTRIBUZIONE TOTALE	24%, fino al previsto massimale della base imponibile	25,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	34,23%, fino al previsto massimale della base imponibile	33,72%, fino al previsto massimale della base imponibile

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza – Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano – Via Visconti di Modrone, 21 – 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it

